



COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 23/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-04-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (L. 160/2019 ART. 1 , C. 816-847) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore 12:00, in Videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Filippini Angelo.	SINDACO	Presente
Filippini Angelo	ASSESSORE	Presente in modalità telematica
Algisi Omar	VICE SINDACO	Assente
Marotta Jessica	ASSESSORE	Assente
Polimeni Antonia	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Ricci Dott. Giorgio.

Il Signor Filippini Angelo., SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (L. 160/2019 ART. 1 , C. 816-847) ANNO 2021
--

Premesso che:

l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge - di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'Imposta Comunale di pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - TOSAP;

- l'art. 1, comma 837, della stessa Legge, istituisce il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che dal 2021 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge stessa, il prelievo sui rifiuti;

Visti i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Cugliate Fabbiasco, sono le seguenti:

<i>Tipo tariffa</i>	<i>Importo</i>
<i>Tariffa standard annua</i>	€ 30,00
<i>Tariffa standard giornaliera</i>	€ 0,60
<i>Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture</i>	€ 1,50

Visti i commi 841 e 842, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Cugliate Fabbiasco, sono le seguenti:

<i>Tipo tariffa</i>	<i>Importo</i>
<i>Tariffa standard annua</i>	€ 30,00
<i>Tariffa standard giornaliera</i>	€ 0,60

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) che prevede che "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che prevede che fra i documenti da allegare al bilancio di previsione ci siano “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Preso atto che il Consiglio Comunale nella seduta del 06/04/2021 ha approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Dato atto che per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate con apposito provvedimento dalla Giunta comunale;

Ritenuto, in continuità con la precedente normativa, di considerare il territorio comunale Zona Unica, per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie, mentre per quanto riguarda le occupazioni viene confermata la suddivisione del territorio comunale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/1995, e precisamente Categoria 1 Centro abitato e Categoria 2 Zone periferiche;

Preso atto che i citati regolamenti istitutivi del nuovo canone individuano le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori riportati negli Allegati 1-2-3 alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, secondo la

quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 pubblicato in G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021 che stabilisce: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

DATO ATTO CHE L'art. 30 comma 4 del D.L. 22/03/2021 n.41 riporta: ..."Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del contenuto del seguente regolamento approvato in data 06/04/2021 dal Consiglio Comunale regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
3. di considerare, in continuità con la precedente normativa, il territorio comunale Zona Unica per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie;
4. di confermare, in continuità con la precedente normativa, la suddivisione del territorio comunale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/1995, e precisamente Categoria 1 Centro abitato e Categoria 2 Zone periferiche;
5. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, per l'anno 2021, come

riportate negli allegati 1-2-3 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto che le tariffe sopra indicate sono state individuate in conformità al regolamento comunale per l'applicazione del canone, approvato in data 06/04/2021 dal Consiglio Comunale;
7. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
8. di differire il termine di pagamento per l'anno 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, al 30 Aprile 2021;
9. di incaricare l'U.O. Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire un'adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società concessionaria del servizio – ICA Spa di Roma - per la sua applicazione;
11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii;
12. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Successivamente la Giunta Comunale, al fine di provvedere ai successivi adempimenti, con distinta unanime votazione resa per dichiarazione verbale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000.



COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.23 del 28-04-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (L. 160/2019
ART. 1 , C. 816-847) ANNO 2021**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 26-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Clerici Sibilla Francesca**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 26-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Clerici Sibilla Francesca**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Filippini Angelo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ricci Dott. Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi dal 06-05-2021 al 21-05-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ricci Dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 06-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ricci Dott. Giorgio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 28-04-2021

[] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 06-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ricci Dott. Giorgio